

Considerato

- a) che l'**astensione dalle udienze e dalle altre attività penali, proclamata dalla Camera Penale di Piacenza per i giorni 13, 14 e 15 settembre 2023, attiene a problematiche locali denunciate presso gli organi competenti anche da questo Consiglio dell'Ordine**, con particolare riguardo al **corretto funzionamento** dell'Ufficio della **Procura della Repubblica** presso il Tribunale **di Piacenza**;
- b) che pare quindi opportuno mettere a disposizione del nostro Foro un promemoria delle principali regole deontologiche utili al corretto esercizio del diritto di astensione;

si ricorda, in particolare, che

1. **chi intende non aderire deve comunicarlo tempestivamente**, astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli;
2. chi intende aderire deve darne atto, alternativamente, in udienza (o all'inizio della diversa attività penale), ovvero comunicarlo preventivamente per iscritto all'Ufficio e alle altre parti;
3. i medesimi diritti competono ai difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

Per completezza, inoltre, si trascrivono, qui di seguito, le principali regole deontologiche in materia.

-

Estratto dal

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

-

Art. 60

Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve **attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione** e alle norme vigenti.
2. **L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.**
3. L'avvocato **non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.**
4. L'avvocato che aderisca all'astensione **non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente**, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

-

Estratto dal

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI

-

Art. 3

Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, **penale**, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, **affinché sia considerata in adesione all'astensione** regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque

considerata legittimo impedimento del difensore, **deve essere alternativamente**:

a) **dichiarata** - **personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine** preliminare;

b) **comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima** della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce **legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito** all'astensione stessa la presente disposizione **si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile**.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da **un legale che non intende aderire alla astensione**, questi, **conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli** per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato **in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio**.

-

Art. 4

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.